

Idea di una storia universale dal punto di vista cosmopolitico

Tesi quarta. Il mezzo di cui la natura si serve per attuare lo sviluppo di tutte le sue disposizioni è il loro antagonismo nella società, in quanto però tale antagonismo sia da ultimo la causa di un ordinamento legale della società stessa.

Col nome di antagonismo intendo qui la *insocievole socievolezza* degli uomini, cioè la loro tendenza a unirsi in società, congiunta però con una generale riluttanza che minaccia continuamente di disunire questa società.

Ciò è evidentemente una tendenza insita nella natura umana.

L'uomo ha un'inclinazione ad *associarsi*, poiché nello stato di società egli si sente maggiormente uomo, cioè sente di potervi sviluppare le sue disposizioni naturali.

Egli ha però anche una forte tendenza a *dissociarsi*, poichè ha parimenti in sé la qualità antisociale di voler volgere tutto solo secondo il proprio interesse, per cui si aspetta resistenza da ogni arte e sa di avere egli stesso da parte sua la tendenza a resistere contro altri.

Questa resistenza, ora, stimola tutte le energie dell'uomo, lo induce a vincere la sua tendenza alla pigrizia e, spinto dal desiderio di onore, otenza o ricchezza, a conquistarsi un posto tra i suoi consoci, che egli certo non può *sopportare*, ma di cui neppure può *fare a meno*.

Si compiono così i primi veri passi dalla barbarie alla cultura, la quale consiste propriamente nel valore sociale dell'uomo; si sviluppa così a poco a poco ogni talento, si educa il gusto, e mediante una continuata illuminazione si pongono addirittura le basi di un modo di pensare che col tempo può trasformare in principi pratici la rozza naturale inclinazione verso una distinzione morale e così infine trasformare in un tutto morale quell'accordo di associarsi che era una costrizione *patologica*.

Senza la condizione, in sé certamente non desiderabile della insocievolezza, da cui sorge la resistenza che ognuno nelle sue pretese egoistiche deve di necessità incontrare, tutti i talenti rimarrebbero eternamente nascosti nei loro germi in un'arcadica vita pastorale di perfetta armonia, frugalità e amore reciproco: gli uomini, buoni come le pecore che essi conducono al pascolo, darebbero alla loro esistenza un valore ben poco superiore a quello posseduto da questi loro animali domestici; essi non colmerebbero il vuoto della creazione rispetto al loro fine di nature razionali.

L'uomo vuole la concordia; ma la natura sa meglio di lui ciò che è buono per la sua specie: essa vuole la discordia. L'uomo vuole vivere comodamente e piacevolmente; ma la natura vuole che egli esca dallo stato di pigrizia e di inattiva soddisfazione e affronti lavoro e fatiche per inventare ancora i mezzi onde ingegnosamente liberarsi anche da queste ultime.

[...]

Tesi quinta. Il più grande problema alla cui soluzione la natura costringe il genere umano è di pervenire a una società civile che faccia valere universalmente il diritto.

Poiché il fine supremo della natura, cioè lo sviluppo di tutte le facoltà, può essere nell'umanità raggiunto solo nella società, e precisamente in quella società che presenti la più alta libertà, quindi,

un generale antagonismo dei suoi membri

eppero anche

la più rigorosa determinazione e garanzia dei limiti di tale libertà

affinchè essa possa coesistere con la libertà degli altri

e poiché altresì la natura vuole che l'umanità debba attuare da sé i fini della sua destinazione

allora [...] una costituzione civile perfettamente giusta deve essere il compito supremo della natura nei riguardi del genere umano, in quanto solo assolvendo e attuando tale compito la natura può raggiungere tutti gli altri suoi fini nei riguardi della nostra specie.

Ad entrare in questo stato di coazione, l'uomo, a cui pure la libertà senza limiti sarebbe così cara, è costretto dal bisogno; e precisamente dal più alto dei bisogni, quello cioè di sottrarsi ai mali che vicendevolmente si arrecano gli uomini le cui tendenze fanno sì che essi non possano durare a lungo insieme in selvaggia libertà.

E' unicamente nel chiuso recinto della società civile che quelle stesse tendenze producono poi il migliore effetto così come gli alberi in un bosco, per il fatto appunto che ognuno cerca di togliere aria e sole all'altro al di sopra di sé e perciò crescono belli e diritti, mentre gli alberi che in libertà e isolati fra loro mettono rami a piacere, crescono storpi, storti e tortuosi.

Ogni cultura e arte, ornamento dell'umanità,
e il migliore ordinamento sociale
sono frutti della insocievolezza, la quale si costringe da sé a disciplinarsi e a svolgere quindi compiutamente con arte forzata i germi della natura.

Sopra il detto comune ‘questo può essere giusto in teoria ma non vale per la pratica’

II. DEL RAPPORTO DELLA TEORIA CON LA PRATICA NELLA POLITICA

(*Contro Hobbes*)

[...]

Il *diritto* è la limitazione della libertà di ciascuno alla condizione del suo accordo con la libertà di ogni altro, in quanto ciò è possibile secondo una legge universale; e il *diritto pubblico* è l’insieme delle *leggi esterne* che rendono possibile un tale accordo generale.

[...]

Lo stato civile, considerato solo come stato giuridico, è dunque fondato sui seguenti principi *a priori*:

- 1) La *libertà* di ogni membro della società, in quanto *uomo*
- 2) L'*uguaglianza* di esso con ogni altro, in quanto *suddito*
- 3) L'*indipendenza* di ogni membro in un corpo comune,
in quanto *cittadino*

Questi principi non sono leggi che lo Stato già costituito emanì, bensì leggi secondo le quali solo è possibile in generale una costituzione dello Stato secondo i principi della pura ragione che riguardano il diritto esterno dell'uomo

1) La *libertà* dell'individuo in quanto uomo

il cui principio per la costituzione di un corpo comune io esprimo nella formula seguente:

"Nessuno può costringermi ad essere felice a suo modo ma ad ognuno è lecito ricercare la propria felicità per la via che a lui sembri buona, purchè alla libertà degli altri di tendere ad analogo scopo, la quale può coesistere con la libertà di ogni altro secondo una possibile legge universale, egli non rechi pregiudizio alcuno".

2) L'*uguaglianza* dell'individuo in quanto suddito

la cui formula può esprimersi così:

"Ogni membro del corpo comune ha verso gli altri diritti coattivi dai quali solo il sovrano è escluso; e dove solo il sovrano ha il potere di costringere senza essere egli stesso sottoposto a una legge coattiva". Ma chiunque in uno Stato *sottostà* a leggi è un suddito ed è quindi sottoposto a una legge coattiva al pari di ogni altro membro della comunità, fatta eccezione di un'unica persona fisica o morale: il capo dello Stato, attraverso il quale soltanto ogni coazione giuridica può essere esercitata. Chè se anche esso potesse venire costretto non sarebbe capo dello Stato e la serie ascendente della subordinazione andrebbe all'infinito. [...]

Questa generale uguaglianza degli uomini in uno Stato, in quanto sudditi di esso, coesiste però benissimo con la più alta disuguaglianza nella qualità e nel grado del loro possesso, sia che si tratti di superiorità fisica o spirituale degli uni rispetto agli altri, sia che si tratti di disuguaglianza esteriore di beni di fortuna [...].

Da questa idea dell'uguaglianza degli uomini nel corpo comune, in quanto sudditi, procede anche la formula seguente: "Ogni membro del corpo comune deve poter pervenire in esso a ogni grado di posizione sociale al quale possono elevarlo il suo talento, la sua operosità e la sua fortuna, e senza che in ciò lo possano ostacolare gli altri sudditi che invocano prerogative *ereditarie* per tenere grazie a esse perpetuamente soggetto a sé lui e i suoi discendenti".

3) L'*indipendenza* di un membro del corpo comune
in quanto *cittadino*
cioè come partecipe del potere legislativo.

[...]

Siamo quindi in presenza di un *contratto originario*, che è l'unico sul quale si può fondare una costituzione civile, e quindi universalmente giuridica tra gli uomini, e istituire un corpo comune. [...]

Questo contratto è invece una *semplice idea della ragione*, avente però una sua indubbia realtà pratica: quella cioè di obbligare ogni legislatore a fare leggi come se esse avessero potuto derivare dalla volontà comune di tutto un popolo e di considerare ogni suddito, in quanto vuole essere cittadino, come se egli avesse dato il suo consenso a una tale volontà. Questa è infatti la pietra di paragone della legittimità di ogni qualsiasi legge pubblica. In altre parole, se questa legge è fatta in modo che *sarebbe impossibile* il consenso di tutto il popolo a essa allora tale legge non è giusta. Ma se è *solo possibile* che un popolo consenta a tale legge allora si ha il dovere di ritenerla giusta [...].

III. DEL RAPPORTO DELLA TEORIA CON LA PRATICA NEL DIRITTO INTERNAZIONALE

(*Contro Moses Mendelssohn*)

E' il genere umano umano da amare, opure è un oggetto da guardare con disdegno, al quale si augura sì ogni bene ma senza mai attendersi di trovarvene, tanto che si preferisce rimuovere da esso lo sguardo?

La risposta a questo problema poggia sulla risposta che si darà a un'altra: esistono nella natura dell'uomo disposizioni da cui si può inferire che il genere umano progredisca sempre verso il meglio e che il male dell'età presente e passata si risolverà nel bene dell'età futura? [...]

Per Moses Mendelssohn è una chimera che "l'insieme dell'umanità debba prevedere quaggiù con l'andare del tempo e perfezionarsi sempre più". "Noi vediamo - egli dice – che il genere umano come nel suo insieme oscillazioni piccole; e non ha mai fatto passi in avanti senza ben presto, con raddoppiata velocità, ritornare alla condizione anteriore". [...]

Io sono di altra opinione. [...]

Mi sarà lecito supporre che, come la specie umana è in continuo progresso nel campo della cultura, che è il fine naturale dell'umanità, essa debba anche progredire in meglio rispetto al fine morale della sua esistenza, e che questo progresso possa essere a volte *interrotto*, ma non mai *arrestato*. Non ho bisogno di dimostrare questo presupposto: chi lo nega deve darne la prova. [...]

Se ora ci domandassimo con quali mezzi questo continuo progresso verso il meglio possa essere conservato e forse anche accelerato, si vede subito che questo risultato, che si estende all'infinito, non dipenderà tanto da ciò che facciamo noi e neppure dal metodo adottato da noi per raggiungerlo, quanto da ciò che la natura umana farà in noi e con noi per *costringerci* a seguire una via alla quale difficilmente ci adatteremo da soli. E' infatti dalla natura, o piuttosto (visto che si esige una somma saggezza per attuare questo scopo) è solo dalla *provvidenza* che possiamo aspettarci un risultato che abbracci il tutto e dal tutto discenda alle parti, mentre al contrario gli uomini nei loro *disegni* muovono solo dalle parti, ad esse addirittura si fermano, e al tutto come tale, troppo grande per essi, possono volgere sì le loro idee, ma non possono influire su esso; e ciò principalmente perché, contrastando tra loro nei disegni, difficilmente si unirebbero tra loro con libero proposito per tale scopo.

[...]

Per parte mia ho invece fiducia nella teoria risultante dal principio giuridico il quale indica come *deve essere* il rapporto tra gli uomini e gli Stati, e che raccomanda agli dei della terra il principio di comportarsi sempre nei loro conflitti in modo che una siffatta repubblica universale dei popoli venga preparata, e quindi di considerarla *possibile* esistere; contemporaneamente ho anche fiducia nella natura delle cose la quale costringe ad andare in una direzione che spontaneamente si prenderebbe malvolentieri. Vi è compresa anche la natura umana, che io non posso né voglio credere così immersa nel male, che la ragione pratica, dopo molti vani tentativi, non debba da ultimo trionfare sul male e dare di questa natura stessa una descrizione perfino amabile.

Idea per una storia universale dal punto di vista cosmopolitico

Tesi settima. Il problema di instaurare una costituzione civile perfetta dipende dal problema di una rapporto esteriore fra gli Stati conforme a leggi e non può venir risolto senza quest'ultimo.

La stessa insocievolezza che ha costretto gli uomini a lavorare a una costituzione civile conforme a leggi fra singoli uomini è a sua volta la causa per cui in rapporto all'esterno, vale a dire come uno Stato in relazione a Stati, ogni corpo comune si trova in una libertà illimitata: onde ciascuno di essi deve attendersi dagli altri precisamente quei mali da cui gli uomini singoli che ne erano oppressi furono costretti a entrare in uno stato civile conforme a leggi.

L'insocievolezza degli uomini, persino quella delle grandi società e dei corpi statali che ne sono nati è stata dunque nuovamente adoperata dalla natura come un mezzo per trovare, nell'inevitabile *antagonismo* di essi, uno stato di quiete e di sicurezza.

Mediante le guerre, mediante l'esagerata e mai attenuantesi preparazione alle medesime, mediante il disagio, la natura spinge insomma a tentativi inizialmente imperfetti e infine, dopo molte distruzioni e capovolgimenti e dopo il completo spossamento interno delle forze degli Stati, a ciò che la ragione avrebbe potuto suggerire loro anche senza esperienze tanto tristi: cioè di uscire dalla condizione di selvaggi privi di leggi e di entrare in una federazione di popoli nella quale ogni Stato, anche il più piccolo, possa attendersi la sua sicurezza e i suoi diritti non in base alla sua potenza o a sue proprie valutazioni di diritto ma unicamnente da questa grande federazione di uomini, da una potenza riunita e dalla decisione secondo leggi della volontà riunita.

Per quanto fantasiosa questa idea sembri essere, è tuttavia proprio dall'inevitabile bisogno di uscire dal disagio in cui gli uomini si pongono a vicenda a costringere di necessità gli Stati a prendere precisamente quella decisione cui pure l'uomo selvaggio, accedendovi altrettanto malvolentieri, era stato costretto: cioè di rinunciare alla sua libertà bruta e di cercare la quiete e la sicurezza in una costituzione conforme a leggi. [...]

Ciò quindi che la condizione priva di scopi in cui vivevano i selvaggi ha operato lo opera altresì la libertà barbarica degli Stati già istituiti.

Essa infatti, con le energie del corpo comune dilapidate tutte nell'armarsi gli uni contro gli altri, con le distruzioni provocate dalla guerra e ancor più con la necessità di tenersi costantemente pronti alla guerra, fa sì che se da un lato viene ostacolato il pieno dispiegarsi dello sviluppo delle disposizioni naturali, d'altro lato però i mali che ne scaturiscono costringono il genere umano a cercare una legge dell'equilibrio e un potere comune che ad essa dia autorità, e quindi a introdurre un assetto cosmopolitico della sicurezza statuale pubblica.

E' questo un assetto che non deve essere immune da ogni pericolo perché altrimenti le energie dell'umanità si assopirebbero; e nemmeno deve essere privo di un principio dell'uguaglianza delle reciproche azioni e reazioni delle energie medesime affinchè queste ultime non distruggano vicendevolmente se stesse.

Finchè questo passo ultimo della federazione degli Stati non è stato compiuto, la natura umana patisce i mali più duri sotto la speciosa superficie di un benessere esteriore.

Per la pace perpetua

Sezione seconda

Contenente gli articoli definitivi per la pace perpetua tra gli Stati

Lo stato di pace tra gli uomini assieme conviventi non è affatto uno stato di natura, il quale è piuttosto uno stato di guerra nel senso che, se anche non si ha sempre uno scoppio delle ostilità, è però continua la minaccia che esse abbiano a prodursi. Lo stato di pace deve quindi essere *istituito*, poiché la mancanza di ostilità non significa ancora sicurezza, e se questa non è garantita da un vicino a un altro (il che può avere luogo solo in uno stato di diritto) questi può trattare come nemico quello a cui tale garanzia abbia chiesto invano.

Primo articolo definitivo per la pace perpetua:

"La costituzione civile di ogni Stato deve essere repubblicana".

La costituzione fondata:

- 1) sui principi della *libertà* dei membri di una società (in quanto uomini)
- 2) sui principi della *dipendenza* di tutti da un'unica comune istituzione (in quanto sudditi)
- 3) sulla legge dell'*uguaglianza* di tutti (in quanto cittadini)

è la costituzione *repubblicana*,
unica costituzione che derivi dall'idea del contratto originario su cui ogni legislazione giuridicamente valida di un popolo deve fondarsi. [...]

La costituzione repubblicana ora, oltre alla schiettezza della sua origine derivatale dall'essere scaturita dalla pura fonte dell'idea del diritto, presenta anche la prospettiva del fine desiderato, ossia della pace perpetua.

La ragione ne è la seguente:

se, come in questa costituzione non può essere altrimenti, è richiesto l'assenso dei cittadini per decidere se la guerra debba o non debba venir fatta, nulla è più naturale del fatto che, dovendo decidere di far ricadere su se stessi tutte le calamità della guerra (cioè combatterla personalmente, pagarne del prorio le spese, riparare a forza di stenti le rovine che la guerra lascia dietro di sé e, da ultimo, per colmo dei mali, assumersi ancora un carico di debiti che renderà dura la pace stessa e causa di sempre nuove guerre non potrà estinguersi), essi rifletteranno a lungo prima di iniziare un così cattivo gioco: mentre in una costituzione in cui il suddito non è cittadino e che pertanto non è repubblicana, la guerra è la cosa più facile del mondo perché il sovrano non è membro dello Stato, ma ne è il proprietario, nulla ha da rimettere a causa della guerra dei suoi bamchetti, delle sue cacce, delle sue case di diporto, delle sue feste di corte etc. Può quindi decidere la guerra alla stregua di una partita di piacere, per cause insignificanti, e, per salvare le apparenze, lasciare tranquillamente al corpo diplomatico, pronto a ciò in ogni tempo, il compito di giustificarla.

Secondo articolo definitivo per la pace perpetua:

"Il diritto internazionale deve essere fondato su un *federalismo* di liberi stati"

I popoli, in quanto Stati, possono essere considerati come singoli individui che, vivendo nello stato di natura (cioè nell'indipendenza da leggi esterne), si ledono a vicenda già per il fatto solo della loro vicinanza e ognuno dei quali, per la propria sicurezza, può e deve esigere dall'altro di entrare con lui in una costituzione analoga alla civile, nella quale può venire garantito a ognuno il proprio diritto. Questa sarebbe una *federazione di popoli*, che non dovrebbe essere però uno Stato di popoli. In ciò vi sarebbe infatti una contraddizione, poichè ogni Stato implica il rapporto di un superiore (legislatore) con un inferiore (colui che obbedisce, cioè il popolo): il che contraddice al presupposto (poiché qui noi dobbiamo considerare il diritto dei popoli tra loro in quanto essi costituiscono altrettanti Stati diversi e non devono confondersi in un solo e unico Stato).

Come ora l'attaccamento dei selvaggi alla loro libertà senza legge, per cui preferiscono azzuffarsi di continuo fra loro piuttosto che sottoporsi a una coazione legale da loro stessi stabilita e preferiscono quindi la libertà sfrenata alla libertà razionale, noi lo riguardiamo con profondo disprezzo e lo consideriamo barbarie, rozzezza, degradazione brutale dell'umanità, così si dovrebbe pensare che popoli civili (ognuno unito in uno Stato per sé) dovrebbero affrettarsi a uscire al più presto possibile da uno stato così degradante.

[...]

Il diritto internazionale inteso come diritto alla guerra non è propriamente concepibile: a meno che non lo si voglia intendere nel senso che uomini i quali pensano in tal modo hanno la sorte che si meritano se si distruggono a vicenda e trovano così la pace eterna nella vasta fossa che copre tutti gli orrori della violenza e insieme anche i loro autori.

Per gli Stati che stanno tra loro in rapporto reciproco non può esservi altra maniera razionale per uscire dallo stato naturale senza leggi, che è soltanto stato di guerra, se non rinunciare, come i singoli individui, alla loro libertà selvaggia (senza leggi), consentire a leggi pubbliche coattive e formare così uno Stato di popoli (*civitas gentium*) che si estenderebbe sempre di più e abbraccerebbe infine tutti i popoli della terra.

Terzo articolo definitivo per la pace perpetua:

"Il *diritto cosmopolitico* deve essere limitato alle condizioni della universale *ospitalità*".

Qui, come negli articoli precedenti, non si tratta di filantropia ma di *diritto*, e *ospitalità* significa quindi il diritto di uno straniero, che arriva sul territorio altrui, di non essere trattato ostilmente. Può venire allontanato, se ciò è possibile senza suo danno, ma, fino a che dal canto suo si comporta pacificamente, l'altro non deve agire ostilmente contro di lui.

[...]

Se si paragona con questo la condotta *inospitale* degli Stati civili, soprattutto degli Stati commerciali del nostro continente, si rimane inorriditi a vedere l'ingiustizia che essi commettono nel *visitare* terre e popoli stranieri (il che è sinonimo di *conquistarli*).

[...]

Siccome ora in fatto di associazione di popoli della terra si è progressivamente pervenuti a tal segno, che la violazione del diritto avvenuta in un punto della terra è avvertita da tutti i punti, così l'idea di un diritto cosmopolitico non è una rappresentazione fantastica di menti esaltate, ma una necessaria integrazione del codice non scritto, così del diritto pubblico interno come del diritto internazionale, al fine di fondare un diritto pubblico in generale e quindi attuare la pace perpetua alla quale solo a questa condizione possiamo lusingarci di approssimarci continuamente